

# MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 giugno 2025

Approvazione dei modelli per il rilascio dei certificati da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati. (25A03784)

(GU n.156 del 8-7-2025)

## IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2188 del codice civile che istituisce per le iscrizioni previste dalla legge il registro delle imprese, tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», ed in particolare l'art. 8, comma 1, che istituisce presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera d), che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visti altresì l'art. 24, comma 1, dello stesso regolamento di attuazione, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, nonché il successivo comma 3, che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certificati, e infine il comma 6, che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 40, comma 1, che disciplina la formazione di documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 marzo 2023, recante «Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2023), ed in particolare l'art. 1, comma 1, a mente del quale sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al medesimo decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2008, recante «Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio

2005» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 14 marzo 2008);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit  2012)», ed in particolare l'art. 15, che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonch  misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed in particolare l'art. 5, comma 4, ove si dispone che «le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerati anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attivita' economiche NACE Revisione 2;

Vista la classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e resa nota con comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024, che costituisce la versione nazionale della classificazione europea NACE adottata con il predetto regolamento;

Atteso che le differenze tra la previgente classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e la classificazione ATECO determinano talune semplificazioni nelle declaratorie delle attivita' economiche;

Ritenuta la necessita' di conservare l'attuale livello di dettaglio informativo per le attivita' economiche soggette alla predetta semplificazione, garantendone l'esposizione nei modelli di certificato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguarli alle disposizioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1

#### Approvazione dei modelli di certificato

1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1 sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023.

3. La pubblicazione integrale degli allegati A, B, C, D, E, F, G e' eseguita sul sito istituzionale di questa Amministrazione, [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e reso disponibile sul sito internet del Ministero.

Roma, 6 giugno 2025

Il Ministro: Urso